

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 351

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1994

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, detta norme per la protezione della fauna selvatica onmeoterma e per il prelievo venatorio. L'articolo 13 della suddetta legge tratta dei mezzi per l'esercizio delle attività venatorie. Nel comma 1 di detto articolo, in particolare, si stabilisce che:

«L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40».

Sulla base di tale disposizione è pacifico che la caccia effettuata con fucili ad anima

liscia, per la generalità dei selvatici, è consentita con fucili che non possono sparare più di tre colpi consecutivamente (un colpo in canna e due nel caricatore), mentre non sempre è considerata valida tale limitazione per i fucili a canna rigata che si usano per la caccia agli ungulati. Da un'indagine svolta, infatti, tra le regioni e lo stesso Ministero dell'interno vengono date risposte contrastanti circa la possibilità che la limitazione ai tre colpi sia valida anche per i fucili a canna rigata. Appare pertanto opportuno prevedere una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nel senso di limitare a tre colpi anche i fucili a canna rigata, sia per la evidente disparità di trattamento tra i possessori delle due armi, sia per la maggior pericolosità delle armi a canna rigata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, va interpretato nel senso che anche i fucili con canna ad anima rigata non possono essere usati con caricatore contenente più di due cartucce.